



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F**

Sommario

Art. 1 “Oggetto del regolamento”	3
Art. 2 “Soggetto Attivo”	3
Art. 3 “Soggetti Passivi”	3
Art. 4 “Determinazione dell’aliquota”	3
Art. 5 “Esenzione”	3
Art. 6 “Disciplina della riscossione”	3
Art. 7 “Rinvio dinamico”	3
Art. 8 “Rinvio ad altre disposizioni”	4
Art. 9 “Entrata in vigore”	4

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art.2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Petriano, ai sensi del D.lgs.28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni;

Art.3

Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Petriano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e le modalità di versamento, nel rispetto delle vigenti normative;

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Petriano, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere lo 0,8 per cento annuo.

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento e confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett.c) punto2) della L.296/2006;.

Art. 5

Esenzione

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.500,00;

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Art. 6

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 7

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).